

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'INTEGRAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA

per la Provincia di Potenza

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2019

LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)									TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO									
	Retr.Orar.(**) x	(Coeff. 1)	(Coeff. 2)	(Coeff. 3)	(Coeff. 4)	(Coeff. 5)	x 40/6	48/6	.(1)	1° - 2° - 3° giorno		1° - 2° - 3° giorno		Dal 4° al 20° giorno		Dal 21° al 180° giorno		Dal 181° al 365° giorno	
										Malattia superiore a 6 giorni		Malattia superiore a 12 giorni		Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS		Per tutte le giornate indennizzate dall'INPS		Per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.	
										x Coeff. 1		x Coeff. 2		x Coeff. 3		x Coeff. 4		x Coeff. 5	
OPERA I								Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui	Produzione	Discontinui
Cust.con all.	7,20	0,5495	1,0495	0,3795	0,1565	0,5495		8,00	.(2)	-	31,65	-	60,45	-	21,86	-	9,01	-	31,65
Cust.sen.all.	7,85	"	"	"	"	"		"	.(3)	-	34,51	-	65,91	-	23,83	-	9,83	-	34,51
1° livello	9,05	"	"	"	"	"	6,67			33,17	-	63,35	-	22,91	-	9,45	-	33,17	-
2° "	10,12	"	"	"	"	"	"	8,00	.(4)	37,09	44,49	70,84	84,97	25,62	30,72	10,56	12,67	37,09	44,49
3° "	10,92	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	40,02	48,00	76,44	91,68	27,64	33,15	11,40	13,67	40,02	48,00
4° "	11,54	"	"	"	"	"	"	"	.(4)	42,30	50,73	80,78	96,89	29,21	35,04	12,05	14,45	42,30	50,73

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 6

(**) La retribuzione oraria è costituita da: 1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza.

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale del 18,5% lordo dal 1° ottobre 2000.

- Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art.5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

- Il trattamento economico è corrisposto dall' impresa all'operaio per 6 giorni la settimana escluse le festività.

N.B.:I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile